



COMUNE DI MISILMERI

Area 4 : URBANISTICA

Determinazione del Responsabile dell'Area 4

N. **7/A4** del registro
Data **27/04/2020**

Oggetto: Annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/1990 della Determinazione del Responsabile dell'Area IV n° 01/AIV del 30/01/2014 avente come oggetto il diniego di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi della L. 326/03 delle istanze di condono prot. n° 36231 del 09/12/2004

Il giorno 27/04/2020, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, nella qualità di Responsabile dell'Area 4 – Urbanistica ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del procedimento

Visto:

- la domanda presentata dal signor Militello Maurizio, nato a Misilmeri il 22/07/1980 ed ivi residente in c.da Cottanera n° 40 C.F. MLT MRZ 80L22 G273N, registrata in data 09/12/2004 al prot. generale di questo Ente al n° 36231, diretta ad ottenere la concessione edilizia in sanatoria, ai sensi della L. 24/11/2003 n° 326, art. 32 e ss.mm.ii. per la realizzazione, in assenza di titolo abilitativo, di un immobile a due elevazioni fuori terra da destinare a civile abitazione, sito in c.da Cottanera n° 40, distinto in catasto al N.C.T. al foglio 20 particella 664, oggi N.C.E.U. foglio 20 particella ;

- la Determinazione n° 01/AIV del 30/01/2014 con la quale l'istanza di condono ex L. 326/03 più sopra descritta e richiamata è stata diniegata con la seguente motivazione: *“stante l'improcedibilità delle stesse per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalla legge per l'ammissibilità a sanatoria ed in particolare in quanto le opere abusive in argomento rientrano nell'ipotesi di insanabilità di cui all'art. 32 comma 27 lettera d) della L. 326/03 trattandosi di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo (concessione edilizia), non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente, realizzate in area soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale, di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004 n° 42 art. 142, imposto prima dell'esecuzione delle opere abusive”*;

Preso atto che:

- con CIRCOLARE N.2/2014 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Dipartimento dell'Urbanistica avente come oggetto *“Art. 32 della legge n.47/85 come modificato dall'art. 32, comma 43, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326. Inapplicabilità nella Regione siciliana. Applicazione dell'art.23 della l.r. n.37/85”* con la quale il Dipartimento dell'urbanistica comunicava a tutti gli Enti territoriali che con D.P. n.465 del 16 maggio 2013 il Presidente della Regione, nell'accogliere un ricorso straordinario proposto da un privato, aveva aderito alle considerazioni contenute nel parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa a Sezioni Riunite n.291/10 del 31 gennaio 2012, riguardanti l'applicazione nella Regione siciliana dell'art.32 della legge n.47/85, così come modificato ed integrato dall'art.32 del D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito in legge 24 novembre 2003, n.326. In tale parere le Sezioni Riunite del C.G.A. ritengono che sia ragionevolmente da escludere che in Sicilia possano ritenersi vigenti due testi alternativi degli artt.32 e 33 della legge n.47/1985: l'uno applicabile al condono edilizio del 2003 (derivante dall'applicazione dell'art.32 della legge n.47/85 come sostituito dall'art.32, comma 43 del D.L. n.269/2003) e l'altro (derivante dall'applicazione del cit. art.23 della L.R. n.37/1985) applicabile invece alle altre vicende di immobili da sanare. In tal senso le sezioni riunite del C.G.A ritengono, invece, per ragioni di ordine formale e sostanziale che sussistono univoci elementi che inducono ad affermare che l'unico testo di detti artt.32e 33 vigente in Sicilia sia tuttora quello, unificatore di tali articoli, che è stato introdotto, in sede di loro recepimento, dall'art.23 della L.R. n.37/1985, pervenendo alla conclusione *“che in Sicilia il divieto di cui alla cit. lett. d) del comma 27 debba essere contenuto entro quegli stessi limiti che la legislazione regionale esclusiva, fatta espressamente salva dall'incipit del comma stesso, prevede e continua a prevedere all'art.32-33 della versione regionale della legge n.47/1985, per quale recepita in Sicilia dall'art.23 della l.r. n.37/1985. Ciò equivale ad affermare che in Sicilia il divieto di cui alla cit. lett. d) deve considerarsi riferito unicamente ai vincoli “assoluti”, e non anche a quelli c.d. relativi; per i quali ultimi può, invece, ottenersi la concessione in sanatoria, ove si realizzino tutte le altre condizioni stabilite dal predetto art.32-33, ancora vigente nella Regione”*;

- con CIRCOLARE N. 4/2015 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Dipartimento dell'Urbanistica avente come oggetto *“Circolare n. 2/2014. Art.32 della legge n.47/85 come*

sostituito dall'art.32, comma 43, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269 convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326” con la quale l’Assessore regionale comunica che “Al fine, dunque, di limitare il ricorso al contenzioso che vedrebbe soccombenti le Amministrazioni degli Enti locali, alle quali questa Amministrazione regionale aveva riservato “qualsiasi autonoma determinazione sulle fattispecie trattate” con la più volte citata circolare n. 2/2014, ed affinché le stesse possano uniformare i loro comportamenti nell’esame e definizione delle istanze di sanatoria edilizia, da parte di questo Assessorato non può che confermarsi l’indirizzo assunto con la Circolare n. 2/2014 nei confronti della problematica in argomento, alla quale si rimanda, ribadendone altresì i contenuti e le indicazioni espresse nei confronti degli Enti locali”;

- da opportune verifiche operate sul PRG vigente l’immobile in argomento ricade effettivamente in area vincolata, e precisamente entro il vincolo idrogeologico ex R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267;

Visto:

- l’istanza prot. n° 36783 del 05/11/2019, prodotta dal signor Militello Maurizio, meglio sopra generalizzato, tendente ad ottenere la revoca della Determinazione di diniego n° 01/AIV del 30/01/2014 ed il riesame della istanza ex L. 326/03 registrata in data 09/12/2004 al prot. generale di questo Ente al n° 36231;

- l’art. 21 nonies della L. 241 del 1990 concernente la disciplina dell’annullamento in autotutela di atti amministrativi;

Ritenuto che sussistono le ragioni di interesse pubblico ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/90, per l’annullamento in autotutela della Determinazione n° 01/AIV del 30/01/2014 di diniego di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi della L. 326/03 della istanza ex L. 326/03 registrata in data 09/12/2004 al prot. generale di questo Ente al n° 36231, dando atto che l’eventuale rilascio da parte di questo Ente del condono edilizio richiesto è comunque subordinato all’ottenimento del N.O. relativo al vincolo idrogeologico ex R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267 ed al completamento della documentazione necessaria alla chiusura dell’istruttoria;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che, pertanto, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del TUEL introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 10/10/2012 n° 174, convertito, con modificazioni in legge 07/12/2012 n° 213 non necessita del parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Area 2;

Tutto ciò premesso

Visti gli atti d’ufficio e lo strumento urbanistico vigente;

Visto il D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le Circolari assessoriali n° 2/2014 e n° 4/2015

Vista la L.R. n° 16 del 10 agosto 2016;

DETERMINA

1) L’annullamento in autotutela della Determinazione n° 01/AIV del 30/01/2014 di diniego di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi della L. 326/03 della istanza ex L. 326/03 registrata in data 09/12/2004 al prot. generale di questo Ente al n° 36231, dando atto che l’eventuale rilascio da parte di questo Ente del condono edilizio richiesto è comunque subordinato all’ottenimento del N.O. relativo al vincolo idrogeologico ex R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267 ed al completamento della documentazione necessaria alla chiusura dell’istruttoria;

2) di notificare il presente atto al signor Militello Maurizio, nato a Misilmeri il 22/07/1980 ed ivi residente in c.da Cottanera n° 40 C.F. MLT MRZ 80L22 G273N;

Il Responsabile dell'Area 4 Urbanistica

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario responsabile dell'Area 4 Urbanistica

Affissa all'albo pretorio il
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, lì

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
